



Polizza SFERA+

Area Beni

Condizioni di Assicurazione

Modulo Copertura Casa Fabbricato Proprietario

Edizione dicembre 2025



Dedicato ai correntisti di Fideuram -
Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.
(di seguito anche Fideuram S.p.A.)


Modulo Copertura Casa Fabbricato Proprietario

Caro Cliente,

Il **Modulo Copertura Casa Fabbricato Proprietario** integra le Condizioni di Assicurazione di SFERA+, la Polizza assicurativa di Intesa Sanpaolo Protezione che permette di acquistare più coperture assicurative (Moduli) per la protezione della salute, dei beni e della famiglia in un unico prodotto.

Nel Modulo sono presenti:

- **SEZIONE I** (Artt. 1 – 7) – Norme relative alle coperture assicurative acquistate
- **SEZIONE II** (Artt. 8 - 15) – Norme relative alla gestione del sinistro
- **GLOSSARIO**



Per facilitare la consultazione e la lettura delle caratteristiche del Modulo Copertura Casa Fabbricato Proprietario abbiamo arricchito il documento con:

- **box di consultazione** che forniscono informazioni e approfondimenti su alcuni aspetti del contratto; sono degli spazi facilmente individuabili perché contrassegnati con margine arancione e con il simbolo della lente di ingrandimento
- **note inserite a margine del testo**, segnalate con un elemento grafico arancione, che forniscono brevi spiegazioni di parole, sigle e concetti di uso poco comune
- **punti di attenzione**, segnalati con un elemento grafico, vogliono ricordare al Cliente di verificare che le coperture di suo interesse non siano soggette a esclusioni, limiti, franchigie e scoperfi
- **elemento grafico di colore grigio, riconoscibile anche grazie all'icona**, identifica le clausole vessatorie che è necessario conoscere prima della sottoscrizione del contratto e che richiederanno una specifica approvazione in sede di acquisto della Polizza
- **elemento grafico di colore arancione, riconoscibile anche grazie all'icona**, identifica le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie od oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato su cui è importante porre l'attenzione prima della sottoscrizione del contratto.



Il set informativo di SFERA+, disponibile sul sito internet di Intesa Sanpaolo Protezione www.intesasanpaoloprotezione.com ed è composto da:

- **Condizioni di Assicurazione del Prodotto SFERA+**
- **Documento Informativo Precontrattuale (DIP)**
- **Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo)**
- **Condizioni di Assicurazione del Modulo Copertura Casa Fabbricato Proprietario**

Grazie per l'interesse dimostrato

Indice

SEZIONE I – MODULO COPERTURA CASA FABBRICATO PROPRIETARIO

NORME RELATIVE ALLE COPERTURE DEL MODULO

Art. 1. CHE COSA È ASSICURATO	Pag. 2 di 28
Art. 1.1 Incendio e danni materiali al Fabbricato	Pag. 2 di 28
Art. 1.2 Altri eventi al Fabbricato	Pag. 3 di 28
1.2.1 Fenomeni atmosferici	Pag. 3 di 28
1.2.2 Atti vandalici e dolosi di terzi	Pag. 4 di 28
1.2.3 Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi	Pag. 4 di 28
1.2.4 Fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche	Pag. 5 di 28
1.2.5 Fenomeni elettrici	Pag. 5 di 28
1.2.6 Ricerca guasto e riparazione tubature gas	Pag. 5 di 28
Art. 1.3 Estensione delle coperture Incendio e danni materiali al Fabbricato e Altri eventi al Fabbricato	Pag. 5 di 28
Art. 1.4 Vincolo sugli indennizzi delle coperture Incendio e danni materiali al Fabbricato e Altri eventi al Fabbricato	Pag. 5 di 28
Art. 1.5 Responsabilità civile del Fabbricato	Pag. 6 di 28
Art. 1.6 Ricorso Terzi da incendio	Pag. 6 di 28
Art. 1.7 Assistenza all'abitazione	Pag. 6 di 28
1.7.1 Interventi di artigiani e tecnici	Pag. 7 di 28
1.7.2 Altri interventi	Pag. 7 di 28
Art. 1.8 Estensioni di garanzia opzionali	Pag. 9 di 28
1.8.1 Impianto fotovoltaico e solare	Pag. 9 di 28
1.8.2 Responsabilità Civile bed&breakfast e affitta camere	Pag. 10 di 28
1.8.3 Responsabilità Civile Locazioni Brevi	Pag. 11 di 28
Art. 1.9 Riepilogo somme assicurate	Pag. 11 di 28
Art. 1.10 Dolo e colpa grave	Pag. 14 di 28
Art. 2. CHE COSA NON È ASSICURATO	Pag. 14 di 28
Art. 2.1 Incendio e danni materiali al Fabbricato e altri eventi al Fabbricato	Pag. 14 di 28
2.1.1 Fenomeni atmosferici	Pag. 15 di 28
2.1.2 Atti vandalici e dolosi di Terzi	Pag. 15 di 28
2.1.3 Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi	Pag. 15 di 28
2.1.4 Fenomeni elettrici	Pag. 15 di 28
2.1.5 Ricerca guasto e riparazione tubature gas	Pag. 15 di 28
Art. 2.2 Assistenza all'abitazione	Pag. 15 di 28
Art. 2.3 Responsabilità civile del Fabbricato	Pag. 16 di 28
2.3.1 Soggetti non assicurati	Pag. 16 di 28
2.3.2 Eventi non assicurati	Pag. 16 di 28
Art. 2.4 Ricorso Terzi da incendio	Pag. 17 di 28
2.4.1 Soggetti che non rispondono alla definizione di terzo	Pag. 17 di 28
2.4.2 Eventi non assicurati	Pag. 17 di 28
Art. 2.5 Estensioni di garanzia opzionali	Pag. 17 di 28
2.5.1 Impianto fotovoltaico e solare	Pag. 17 di 28
2.5.2 Responsabilità Civile bed&breakfast e affitta camere	Pag. 18 di 28
2.5.3 Responsabilità Civile locazioni brevi	Pag. 18 di 28
Art. 3. QUALI SONO I LIMITI DELLE COPERTURE	Pag. 18 di 28
Art. 4. DOVE VALGONO LE COPERTURE	Pag. 19 di 28
Art. 5. DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENTI	Pag. 19 di 28
Art. 6. QUANDO COMINCIANO E QUANDO FINISCONO LE COPERTURE	Pag. 20 di 28
Art. 7. OBBLIGHI E FACOLTÀ DELL'ASSICURATO	Pag. 20 di 28
Art. 7.1 Aggravamento del rischio	Pag. 20 di 28
Art. 7.2 Cambio dell'abitazione, trasloco	Pag. 21 di 28
Art. 7.3 Vendita dell'immobile	Pag. 21 di 28
Art. 7.4 Disinstallazione di impianto fotovoltaico o solare	Pag. 21 di 28
Art. 7.5 Chiusura definitiva struttura ricettiva	Pag. 21 di 28
Art. 7.6 Variazione delle somme assicurate	Pag. 21 di 28
Art. 7.7 Variazione livello di copertura	Pag. 21 di 28

SEZIONE II – MODULO COPERTURA CASA FABBRICATO PROPRIETARIO

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SINISTRO

Art. 8. DENUNCIA DEL SINISTRO	Pag. 22 di 28
Art. 8.1 Denuncia del sinistro	Pag. 22 di 28
Art. 8.2 Responsabilità Civile del Fabbricato e Ricorso Terzi da incendio	Pag. 22 di 28
Art. 8.3 Incendio e Altri Eventi al Fabbricato	Pag. 22 di 28
Art. 8.4 Denuncia del sinistro Assistenza	Pag. 23 di 28
Art. 8.5 Procedure per la valutazione del danno	Pag. 23 di 28
Art. 8.6 Mandato dei periti	Pag. 24 di 28
Art. 8.7 Determinazione del danno	Pag. 24 di 28
8.7.1 Fabbricato e impianto fotovoltaico e solare (Valore a nuovo)	Pag. 24 di 28
Art. 8.8 Applicazione delle franchigie	Pag. 24 di 28
Art. 8.9 Riparazione in forma diretta	Pag. 25 di 28
Art. 8.10 Applicazione franchigia per sinistro su parti comuni	Pag. 25 di 28
Art. 9. TERMINI PER IL PAGAMENTO DEI SINISTRI	Pag. 25 di 28
Art. 10. RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA	Pag. 25 di 28
Art. 11. ANTICIPO DELL'INDENNIZZO	Pag. 25 di 28
Art. 12. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO PER I CASI DI SINISTRO GARANZIA INCENDIO E DANNI MATERIALI AL FABBRICATO E ALTRI EVENTI AL FABBRICATO	Pag. 25 di 28
Art. 13. GESTIONE DELLE CONTROVERSIE SUL DANNO DELLE GARANZIE RESPONSABILITÀ CIVILE FABBRICATO E RICORSO TERZI DA INCENDIO	Pag. 25 di 28
Art. 14. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI	Pag. 26 di 28
Art. 15. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE E ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DEL PRODOTTO	Pag. 26 di 28
GLOSSARIO	Pag. 27 di 28

 **Da ricordare**

	Contraente (Cliente)	La persona che sottoscrive la Polizza e paga il premio. Può non coincidere con l'Assicurato e con il Proprietario.
	Assicurato/Proprietario	La persona che beneficia delle coperture previste dalla Polizza in caso di danni all'abitazione assicurata. In questo Modulo l'Assicurato coincide sempre con il Proprietario che è il soggetto titolare di un valido diritto di proprietà sull'immobile.
	Terzi	Si intendono terzi tutti i soggetti diversi da: il coniuge o la persona unita civilmente o il convivente di fatto, ogni persona, inclusi i genitori e i figli che convivono con l'Assicurato in modo continuativo e i minori in affido familiare.
	Familiari	Sono considerati familiari del Cliente o dell'Assicurato i suoi figli, i suoi ascendenti, i suoi parenti, i minori in affido nel periodo di affidamento e i suoi affini che convivono stabilmente con lui.
	Fabbricato	I locali adibiti a civile abitazione escluso il terreno, indicati nel Documento di polizza o nell'Appendice contrattuale. Include un ufficio o uno studio privato, solo se comunicante con l'abitazione stessa. Nel termine fabbricato è compreso anche tutto quanto è destinato al servizio del fabbricato stesso, come: <ul style="list-style-type: none"> • gli impianti e le installazioni, al servizio o all'ornamento del fabbricato assicurato, considerati fissi per natura e destinazione comprese le tende esterne e le verande (sia chiuse che aperte) e altre cose stabilmente fissate, in modo durevole. • Sono esclusi gli impianti fotovoltaici e i pannelli solari. Tali impianti possono essere assicurati con l'estensione di garanzia "Impianto fotovoltaico e solare". • gli allacciamenti e i contatori di proprietà delle Società che forniscono servizi • le opere murarie e di finitura • le opere di fondazione o interrate • gli affreschi, le statue e i mosaici privi di valore artistico • le pertinenze, i muri di cinta, le recinzioni fisse e le cancellate • le quote di proprietà comune, se si assicura una porzione d'immobile in condominio o in fabbricato plurifamiliare.
	Pertinenze	I locali a uso civile situati all'indirizzo indicato nel Documento di polizza o nell'Appendice contrattuale non comunicanti con l'abitazione (es. cantine, box, soffitte), posti anche in corpi separati rispetto alla stessa, purché abbiano le caratteristiche costruttive del fabbricato. Il box può essere situato a un indirizzo diverso dall'abitazione assicurata, purché il fabbricato di cui fa parte abbia le caratteristiche costruttive richieste dalla Polizza. Migliorano l'utilizzo ed il valore dell'abitazione principale alla quale sono adibite. Le pertinenze sono censite al Catasto.
	Impianto fotovoltaico e solare	Impianto di proprietà dell'Assicurato per la produzione di energia elettrica o solare termico per la produzione di acqua calda per uso domestico. Sono compresi i pannelli, gli inverter, le batterie di accumulo, i contatori e i relativi cavi di collegamento, gli ottimizzatori. Possono essere collocati a terra, sul tetto, sul balcone o sul terrazzo dell'abitazione o della pertinenza, se ancorati mediante idonei dispositivi.
	Conduzione	L'utilizzo e il godimento dei locali adibiti ad abitazione civile, sia da parte del Proprietario sia da parte del Locatario.
	Bed&Breakfast	Servizio di alloggio e prima colazione offerto dal proprietario presso l'abitazione dove vive abitualmente. Questo servizio è esercitato saltuariamente, o per periodi stagionali, avvalendosi della normale organizzazione familiare. L'attività deve essere esercitata in modo non professionale, retribuita e in conformità alle disposizioni di legge vigenti.
	Affitta Camere	Affitto temporaneo offerto dal proprietario di un'abitazione diversa da quella abituale. Il servizio è esercitato per periodi di durata inferiore a 30 giorni continuativi e verso uno stesso affittuario. L'attività deve essere gestita in forma non imprenditoriale.

sezione I

NORME RELATIVE ALLE COPERTURE DEL MODULO

NON DIMENTICHI

di verificare anche quali sono le esclusioni e i limiti di indennizzo delle coperture di suo interesse (articoli 2 e 3)

Con il Modulo il Cliente acquista per sé o per altri Assicurati le seguenti Garanzie sempre presenti:

- Incendio Fabbricato, a condizione che non abbia già una polizza con copertura analoga
- Altri eventi al Fabbricato
- Responsabilità Civile Fabbricato
- Ricorso Terzi da incendio
- Assistenza all'abitazione

Inoltre, il Cliente può acquistare anche le seguenti Estensioni di Garanzia opzionali:

- Impianto fotovoltaico e solare
- Responsabilità Civile bed&breakfast e affitta camere
- Responsabilità Civile locazioni brevi

D'ora in poi, con la locuzione 'Cliente o Assicurato' si intenderà:

- Cliente, quando coincide con Assicurato
- Assicurato, quando non coincide con il Cliente e nel cui interesse è stato acquistato il Modulo.

L'acquisto del Modulo può avvenire nello stesso momento in cui viene acquistato il prodotto assicurativo SFERA+ o in un momento successivo.

D'ora in poi quando si farà riferimento al Documento di polizza si intenderà il documento sottoscritto dal Cliente all'atto dell'acquisto del prodotto e quando si farà riferimento all'Appendice contrattuale si intenderà il documento sottoscritto dal Cliente quando l'acquisto del Modulo è avvenuto in un momento successivo.

La somma assicurata per la copertura Incendio e danni materiali al Fabbricato è quella stabilita all'atto dell'acquisto del Modulo e l'importo viene rappresentato nel Documento di polizza o nell'Appendice contrattuale emessa al momento dell'acquisto.

Il massimale della copertura Responsabilità Civile Fabbricato è pari a euro 1.500.000 per ciascuna annualità di polizza.

I massimali per ciascun sinistro sono definiti dalla Tabella dell'art.1.9.

Il massimale della copertura Ricorso Terzi da Incendio è pari a euro 1.500.000 per ciascuna annualità di Polizza tranne per il caso di danni materiali e diretti ai locali e al contenuto dell'abitazione presa temporaneamente in affitto per le vacanze, il cui massimale per annualità di Polizza è pari a euro 225.000.

I massimali per ciascun sinistro sono definiti dalla Tabella dell'art. 1.9.

Le somme assicurate con la copertura Assistenza all'abitazione sono quelle previste dall'art. 1.7. Le somme assicurate e i massimali di alcuni degli eventi assicurati con le coperture e la parte di danno a carico dell'Assicurato (franchigia) dipendono dalla scelta del livello di copertura fatta dal Cliente tra le opzioni disponibili SILVER, GOLD e DIAMOND.

Le somme assicurate e i massimali di ciascun livello di copertura sono rappresentati nella tabella dell'art. 1.9.

Le franchigie dei livelli di copertura sono rappresentate nella tabella dell'art. 3.

Se il Cliente dichiara al momento dell'acquisto del Modulo di essere in possesso di una polizza con garanzia analoga a quella Incendio e danni materiali al Fabbricato, la sola garanzia Incendio non può essere acquistata e quindi il premio viene calcolato al netto di tale copertura.

franchigia: si intende la parte dell'importo del danno accertato che rimane a carico dell'Assicurato e che non viene risarcita dalla Compagnia Assicurativa. Può essere espressa in valore assoluto (es. 500 euro) o in percentuale sul danno

Le coperture sono prestate nella forma a Primo Rischio Assoluto e per annualità di Polizza, entro le somme assicurate indicate nel Documento di polizza e nella tabella riportata all'art. 1.9.

In caso di sinistro indennizzabile, all'Assicurato viene pagato l'importo del danno subito, entro la somma assicurata, qualunque sia il valore complessivo dei beni assicurati.

Cosa si intende per assicurazione a Primo Rischio Assoluto?

Facciamo un esempio

Valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato	100.000 euro
Somma assicurata indicata nel Documento di polizza o nell'Appendice contrattuale scelta dal cliente	80.000 euro
Importo del danno a seguito di incendio	90.000 euro

La Polizza paga 80.000 euro, cioè fino alla somma assicurata indicata nel Documento di polizza o nell'Appendice contrattuale.

Con la stessa Polizza è possibile assicurare un massimo di 10 beni immobili sia in uso all'Assicurato (proprietario) sia concessi in locazione a terzi.

Le tipologie di immobili assicurabili sono:

Appartamento

Porzione di immobile destinato ad abitazioni tra di loro contigue, sovrastanti o sottostanti ma non comunicanti tra loro, ciascuna con proprio accesso dall'interno ma con accesso comune dall'esterno.

Villa

Abitazione indipendente o facente parte di un fabbricato destinato ad abitazioni tra di loro contigue, soprastanti o sottostanti ma non comunicanti tra loro e senza accesso comune dall'esterno.

Ciascuna abitazione deve disporre di un proprio accesso dall'esterno.

Facciamo chiarezza su Villa

UNA VILLA



DUE VILLE



danni materiali e diretti: sono quelli che colpiscono i beni assicurati e trovano origine immediata nel sinistro, come ad esempio un incendio che danneggia l'abitazione

implosione: è un fenomeno contrario all'esplosione. È un collasso verso l'interno

bang sonico: scoppio secco e fragoroso

articolo 1. CHE COSA È ASSICURATO

1.1 Incendio e danni materiali al Fabbricato

Intesa Sanpaolo Protezione paga, in base alla somma assicurata e nei limiti indicati nel Documento di polizza o nell'Appendice contrattuale, i danni materiali e diretti al fabbricato assicurato causati da:

- incendio
- fulmine
- implosione, esplosione e scoppio, anche se avvenuti all'esterno del fabbricato
- caduta di meteoriti, aeromobili e satelliti artificiali, parti di essi o cose da questi trasportate
- bang sonico provocato da aeromobili che superano il muro del suono
- urto di veicoli stradali e natanti che non siano al servizio, in uso o di proprietà del Cliente o dell'Assicurato

fissi e infissi: si intendono ad esempio porte, finestre, serramenti, lucernari e in genere ciò che è stabilmente ancorato alle strutture murarie

legno lamellare: materiale da costruzione prefabbricato, la cui materia prima è il legno naturale tagliato in lamelle di limitata larghezza e lunghezza. Leggerezza, resistenza e versatilità lo rendono ideale per molti tipi di costruzioni, infatti il legno lamellare viene utilizzato anche nella bioedilizia in alternativa al cemento armato

tegole bituminose: dette anche tegole canadesi rappresentano un sistema alternativo alla copertura tradizionale dei tetti, composto da materiali leggeri e flessibili come supporti in fibra di vetro e rivestimenti in basalto colorato e ceramizzato

- g) fumo, gas e vapori
- h) caduta di ascensori, montacarichi e simili, compresi i danni agli stessi
- i) furto di fissi e infissi, purché consumato

Se si assicura un immobile all'interno di un condominio o di un fabbricato plurifamiliare le coperture previste, sono valide per le parti comuni per la quota in capo all'Assicurato.

Sono assicurabili gli immobili che presentino le seguenti caratteristiche costruttive:

- **TIPO A Fabbricato tradizionale**

Fabbricato con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili o con una presenza di materiali combustibili in misura non superiore al 30% della superficie complessiva delle pareti esterne e del manto del tetto.

- **TIPO B Fabbricato in legno lamellare**

Fabbricato con pareti esterne realizzate in legno lamellare o in pannelli modulari multistrato di legno con spessore minimo di 8 cm, certificato secondo i regolamenti vigenti all'epoca di costruzione.


Il manto esterno del tetto può essere costruito in materiali incombustibili o in legno lamellare o in tegole bituminose.

Le pareti interne, i solai, i soffitti e i rivestimenti, possono essere anche in materiali combustibili purché opportunamente trattati e rispondenti alle norme per l'impiego in edilizia.

Le strutture fuori terra devono essere vincolate alle strutture di fondazione o interrate tramite idonei dispositivi di ancoraggio.

Il cappotto termico, se presente, anche se realizzato in materiali combustibili, è considerato parte del fabbricato sia per il TIPO A che per il TIPO B, purché correttamente installato. Si precisa che si considerano incombustibili sostanze e prodotti (legno compreso) che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.

Esempio di cappotto termico correttamente installato



- 1. Muro
- 2. Isolamento termico
- 3. Rete in fibra di vetro
- 4. Rasatura
- 5. Finitura

1.2 Altri eventi al Fabbriato

Intesa Sanpaolo Protezione paga i danni materiali e diretti al fabbricato causati dagli eventi descritti di seguito, in base alla somma assicurata e nei limiti indicati nel Documento di polizza o nell'Appendice contrattuale.

1.2.1 Fenomeni atmosferici

Sono i danni determinati dall'azione diretta e immediata di:

- a) vento, anche sotto forma di tempesta, bufera, uragano, ciclone, tifone, tromba d'aria
- b) urto di cose trasportate, crollate o abbattute per effetto del vento
- c) precipitazioni atmosferiche (pioggia, neve e grandine).

Questi fenomeni devono essere caratterizzati da una violenza che può essere verificata su una pluralità di beni o elementi, assicurati e non, posti nelle vicinanze.

da sapere: In caso di sinistro, Intesa Sanpaolo Protezione può effettuare verifiche avvalendosi di fonti attendibili, quali articoli di giornale, dati meteorologici e documentazione fotografica



breccia: si intende un'apertura o una spaccatura

fibrocemento: prodotto leggero e resistente, ottenibile per compressione e successivo prosciugamento di strati sovrapposti di amianto e di cemento

misure preventive: si intendono le azioni adottate anticipatamente con lo scopo di ridurre o contenere l'entità di eventuali danni in caso di sinistro

acqua condotta: è l'acqua potabile o di scarico contenuta o che scorre negli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento dell'abitazione

occlusione: si intende un'ostruzione che comporta l'interruzione di un flusso

maggior immobile: ad esempio il condominio di cui fa parte l'appartamento assicurato



Sono compresi i danni dovuti al bagnamento delle parti interne del fabbricato solo se la violenza dell'evento atmosferico procura rotture, brecce o lesioni al tetto, alle pareti esterne o ai serramenti.

Sono inoltre compresi, entro i limiti previsti, i danni causati da grandine a:
d) tende esterne e relativi sostegni solo se stabilmente ancorati al fabbricato
e) vetrate, lucernari e verande
f) lastre in cemento amianto o fibrocemento, manufatti in materia plastica.

Se alla data del sinistro risulta che il Cliente o l'Assicurato avevano già installato nel fabbricato assicurato persiane o serrande antivento e antigrandine (c.d. **misure preventive**), Intesa Sanpaolo Protezione prevede:

- per il livello Silver e Gold l'azzeramento delle franchigie previste
- per il livello Diamond un rimborso a titolo di contributo pari al 10% dell'importo del sinistro liquidato, con un massimo di € 250.

1.2.2 Atti vandalici e dolosi di terzi

Sono i danni commessi da soggetti terzi, individualmente o in associazione. Sono compresi i danni derivanti da atti vandalici, di terrorismo, di sabotaggio organizzato o compiuti da persone che partecipino a scioperi, tumulti o sommosse. Sono inoltre compresi i danni causati dalle Forze dell'ordine intervenute a causa di questi eventi.

1.2.3 Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi

Sono i danni causati da:

- a) guasto o rottura accidentale di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, di pluviali o di grondaie al servizio del fabbricato
- b) occlusione di pluviali e grondaie causata esclusivamente dalla neve o dalla grandine
- c) occlusione di impianti idrici e igienici, di condizionamento e riscaldamento, al servizio del fabbricato e rigurgito e trabocco della rete fognaria di pertinenza dello stesso o del maggior immobile di cui fa parte
- d) gelo di impianti idrici e igienici, di condizionamento e riscaldamento, al servizio del fabbricato se posti all'interno dei locali
- e) rottura accidentale delle tubature interrate al servizio del fabbricato installate all'esterno anche in assenza di danno materiale e diretto al fabbricato.

Sono inoltre rimborsate le spese sostenute:

- f) per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti, nei quali la rottura accidentale causa del bagnamento si è verificata e per demolire e ricostruire le parti del fabbricato citate in precedenza, anche in caso di danno causato solo a terzi. Sono comprese inoltre le spese per eliminare le occlusioni che hanno originato lo spargimento d'acqua, tramite l'utilizzo di getti d'acqua ad alta pressione (es "canal jet") anche in caso di danno solo a terzi
- g) per la ricerca e ripristino riferite alla rottura di tubature interrate.

Se, a seguito della demolizione delle parti murarie per ricercare l'origine del danno causato da fuoriuscita di acqua condotta o altri liquidi, il danno non dovesse risultare pagabile, Intesa Sanpaolo Protezione riconosce, previa dimostrazione della spesa sostenuta, un rimborso fino a 250 euro al netto dell'applicazione della franchigia prevista dal livello di copertura scelto indicata nel Documento di polizza o Appendice contrattuale.

Facciamo un esempio di ricerca del guasto senza individuazione della causa



Esempio 1

Spese sostenute per ricercare la causa del danno = 200 euro
Franchigia scelta = 200 euro

Rimborso per il cliente pari a 0 euro

Esempio 2

Spese sostenute per ricercare la causa del danno = 700 euro
Franchigia scelta = 200 euro

Rimborso per il cliente pari a 250 euro

da sapere: ad esempio quando la fuoriuscita dell'acqua è causata da un errore dell'installatore

scaricatore di tensione:
Lo scaricatore di tensione chiamato anche Spd (Surge Protection Device) è un dispositivo che viene montato a monte dell'impianto elettrico e non è il salvavita

misure preventive: si intendono le azioni adottate anticipatamente con lo scopo di ridurre o contenere l'entità di eventuali danni in caso di sinistro

da sapere: ad esempio un vigile del fuoco che danneggia gli infissi per accedere all'abitazione in caso di incendio

1.2.4 Fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche

Sono i danni causati dalla fuoriuscita d'acqua da apparecchiature domestiche collegate agli impianti idrici dell'abitazione o ai relativi raccordi, dovuta a:

- a) guasto o rottura delle apparecchiature stesse
- b) occlusione, rigurgito e trabocco
- c) fatto di terzi.

1.2.5 Fenomeni elettrici

Sono i danni causati al fabbricato dai fenomeni elettrici quali corto circuito, variazione di corrente, sovrattensione, arco voltagico.

Se alla data del sinistro risulta che il Cliente o l'Assicurato avevano già installato nel fabbricato assicurato lo scaricatore di tensione o altro dispositivo di protezione applicato al quadro elettrico per la gestione dei picchi di sovrattensione (c.d. **misure preventive**), Intesa Sanpaolo Protezione prevede:

- per il livello Silver e Gold l'azzeramento delle franchigie previste
- per il livello Diamond un rimborso a titolo di contributo pari al 10% dell'importo del sinistro liquidato con un massimo di € 250.

1.2.6 Ricerca guasto e riparazione tubature gas

In caso di dispersione di gas dagli impianti di distribuzione di competenza del Cliente o dell'Assicurato, anche interrati e posti al servizio del fabbricato assicurato, accertata dall'azienda erogatrice o da un tecnico specializzato, Intesa Sanpaolo Protezione paga le spese sostenute:

- per riparare o sostituire il tratto di condotta (intesa come insieme di tubazioni, curve, raccordi e accessori) che ha dato origine alla dispersione di gas
- necessarie per demolire o ripristinare le parti del fabbricato assicurato.

1.3 Estensione delle coperture Incendio e danni materiali al Fabbricato e Altri eventi al Fabbricato

Intesa Sanpaolo Protezione paga, se dipendono dagli eventi assicurati:

- a) i guasti causati dalla Autorità, da terzi, dal Cliente o dall'Assicurato, intervenuti per impedire o limitare il danno
- b) le spese di demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto dei residui del sinistro alla più vicina e idonea discarica, fino al 15% della somma assicurata per la copertura Incendio e danni materiali al Fabbricato, per sinistro, anche se supera la somma assicurata.

1.4 Vincolo sugli indennizzi delle coperture Incendio e danni materiali al Fabbricato e Altri eventi al Fabbricato

Se il fabbricato assicurato è posto a garanzia di un mutuo concesso da un Ente finanziatore diverso dal Gruppo Intesa Sanpaolo, il Cliente può richiedere che la Polizza sia vincolata a favore dell'Ente finanziatore (vincolatario) che concede il mutuo, fino a quando lo stesso non verrà estinto.

Intesa Sanpaolo Protezione perciò si obbliga a:

1. riconoscere questo vincolo come unico presente al momento dell'acquisto del Modulo
2. non diminuire il valore delle somme assicurate, se non con il consenso scritto dell'Ente finanziatore
3. pagare l'importo al vincolatario salvo diversa indicazione dello stesso a versare la somma all'Assicurato
4. pagare, in presenza di procedure concorsuali, esclusivamente all'Ente finanziatore qualsiasi indennizzo per sinistro previsto dal Modulo, salvi i limiti e gli impedimenti di legge
5. comunicare tempestivamente all'Ente finanziatore, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, le circostanze che possono pregiudicare la validità delle coperture, entro 15 giorni da quando ne ha avuto notizia (ad esempio, il mancato pagamento dei premi o la disdetta del Modulo).

Tali obblighi restano validi fino alla scadenza del mutuo o all'estinzione anticipata dello stesso.



Cosa è una polizza vincolata

Quando si richiede un mutuo, la banca o l'Ente finanziatore può chiedere che venga sottoscritta una polizza dedicata alla tutela dell'immobile. In tal caso verrà richiesto che il contratto assicurativo venga dotato di un'appendice di vincolo a favore della banca o dell'Ente finanziatore.

1.5 Responsabilità civile del Fabbriato

Intesa Sanpaolo Protezione paga, entro il massimale non modificabile di 1.500.000 euro anche indicato nel Documento di polizza o nell'Appendice contrattuale, le somme (capitali, interessi e spese) che il Cliente o l'Assicurato deve riconoscere in quanto civilmente responsabile per i danni involontariamente causati a terzi, che derivino dalla proprietà del fabbricato assicurato.

Rientrano nella copertura i danni causati dagli impianti (compresi quelli fotovoltaici e solari), dagli impianti sportivi, dalle pertinenze, dai giardini, dagli alberi, dalle attrezzature da gioco di proprietà del Cliente o dell'Assicurato inerenti al fabbricato assicurato.

Nella garanzia rientrano, ad esempio, i danni che possono derivare da:

- attività di manutenzione ordinaria
- committenza di lavori di straordinaria manutenzione, inclusi lavori di ampliamento, sopraelevazione e demolizione solo se il Cliente o l'Assicurato ha nominato il responsabile dei lavori e comunque se non assume la direzione dei lavori
- fuoriuscita di liquidi causata da una rottura accidentale degli impianti fissi del fabbricato.

Sono inoltre compresi i danni causati a cose o animali, dall'inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua e del suolo.

Se l'abitazione fa parte di un condominio o di un fabbricato plurifamiliare ritenuto responsabile dei danni, Intesa Sanpaolo Protezione paga per la quota di spesa di competenza del Cliente o dell'Assicurato.

Da ricordare

Se si abita in un condominio, in caso di sinistro è importante contattare l'Amministratore per segnalare l'evento anche ai fini della denuncia alla polizza condominiale, se presente.

1.6 Ricorso Terzi da incendio

Intesa Sanpaolo Protezione paga, entro il massimale non modificabile di 1.500.000 euro anche indicato nel Documento di polizza o nell'Appendice contrattuale, le somme (capitali, interessi e spese) che il Cliente o l'Assicurato deve riconoscere in quanto civilmente responsabile per i danni materiali e diretti involontariamente causati da incendio, esplosione e scoppio di beni di sua proprietà o in suo possesso (compreso l'impianto fotovoltaico e solare), ai beni di terzi.

Sono inoltre compresi, se conseguenti agli eventi di cui sopra, i danni causati a terzi da:

- interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizio
- incendio, esplosione e scoppio ai locali e al contenuto dell'abitazione presa temporaneamente in affitto per le vacanze, con massimale per annualità di Polizza è pari a euro 225.000 euro.

Facciamo chiarezza su scoppio ed esplosione.

Lo scoppio è tipico di fluidi portati a eccessiva pressione, mentre l'esplosione è tipica di gas portati ad altissima temperatura. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete (fenomeno idraulico che si presenta in una condotta quando un flusso di liquido in movimento al suo interno viene bruscamente fermato) non sono considerati Scoppio.

1.7 Assistenza all'abitazione

Intesa Sanpaolo Protezione, in collaborazione con la Struttura Organizzativa di Blue Assistance (di seguito la Struttura Organizzativa), fornisce le prestazioni di assistenza di seguito elencate.

Le spese sostenute non preventivamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa non sono rimborsate.

1.7.1. Interventi di artigiani e tecnici

- a) invio di un fabbro o di un falegname per interventi urgenti in caso di danno ai mezzi di chiusura del fabbricato provocati da furto tentato o consumato oppure rottura delle chiavi o malfunzionamento della serratura, tale da non consentire l'ingresso nel fabbricato o da pregiudicare la sicurezza dell'abitazione
- b) invio di un idraulico per interventi urgenti in caso di rottura, otturazione o guasto delle tubature fisse dell'impianto idraulico del fabbricato
- c) invio di un elettricista per interventi urgenti in caso di guasto all'impianto elettrico del fabbricato che blocca l'erogazione della corrente e ne renda impossibile il ripristino oppure che comporti pericolo di incendio
- d) invio di un vettore per interventi urgenti in caso di rottura di un vetro esterno del fabbricato provocata da furto o tentato furto
- e) invio di un termoidraulico o di un tecnico del gas in caso di:
 - fuga di gas all'interno dell'abitazione, solo dopo l'intervento dell'ente erogatore
 - mancato funzionamento di apparecchiature a gas per il riscaldamento (minore di 35 kw) o del piano cottura
- f) invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura per interventi di emergenza in caso di:
 - allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi del Fabbricato, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico
 - mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari del fabbricato, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico del fabbricato assicurato
- g) invio di un muratore per interventi di emergenza in caso di furto o tentato furto se le pareti dell'abitazione sono state danneggiate al punto da mettere a rischio la sicurezza della casa o delle persone che vi abitano.



da sapere: ad esempio apparecchiature per la climatizzazione o per la produzione di acqua calda sanitaria

acque nere: contengono i rifiuti riconducibili ad attività umane domestiche o industriali e vengono definite nocive per la salute e moleste per il pubblico



Tutte le prestazioni sono disponibili 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, compresi i giorni festivi, tranne per l'invio di un vettore per il quale la disponibilità è nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi sabato, domenica e festivi.

Tutte le prestazioni sono fornite massimo 3 volte per annualità di Polizza.

La Struttura Organizzativa paga il costo di uscita delle prime 2 ore di manodopera degli artigiani o dei tecnici sopra elencati e il costo delle parti di ricambio fino a 500 euro, IVA inclusa, per sinistro.

1.7.2 Altri interventi

- a) Soggiorno in albergo
Se il sinistro ha reso inagibile l'abitazione, la Struttura Organizzativa, su richiesta del Cliente o dell'Assicurato, prenota un hotel pagando le spese di pernottamento fino a 1.000 euro, IVA inclusa, per sinistro e per annualità di Polizza.

Quando un'abitazione può essere definita inagibile

L'inagibilità o inabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia. Un immobile può essere definito inagibile ad esempio quando vi sia:

- crollo parziale o totale dell'immobile o presenza significativa di lesioni strutturali orizzontali o verticali
- mancanza di servizi igienici essenziali o dell'impianto di riscaldamento o dell'impianto idrico, dell'impianto elettrico o totale o parziale di pavimenti, o totale o parziale di serramenti o necessità di rifacimento della copertura per presenza di infiltrazioni d'acqua.



- b) Rientro anticipato

Se il Cliente o l'Assicurato è in viaggio e un sinistro provoca danni all'abitazione così gravi da rendere necessaria la presenza del Cliente o dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa

ne organizza il rientro, con il mezzo di trasporto più idoneo, tenendo a proprio carico le spese di viaggio, fino a 500 euro, IVA inclusa, per sinistro.

c) Invio di una guardia giurata

In caso di furto tentato o compiuto, se i mezzi di chiusura per proteggere l'abitazione sono stati danneggiati o non funzionano più, il Cliente o l'Assicurato può richiedere alla Struttura Organizzativa l'invio di una guardia giurata di un'organizzazione convenzionata. La Struttura Organizzativa paga la spesa fino a 12 ore di piantonamento per sinistro e per annualità di Polizza.

d) Invio collaboratrice domestica

Se il Cliente o l'Assicurato, dopo un furto tentato o compiuto nella propria abitazione, ha bisogno di risistemarla, la Struttura Organizzativa manda un collaboratore domestico pagando il costo fino a un massimo di 6 ore lavorative per sinistro e per annualità di Polizza.

e) Invio di un disinfestatore

Se il Cliente o l'Assicurato ha bisogno di un servizio di disinfezione (limitatamente a blatte e ratti) la Struttura Organizzativa invia un tecnico specializzato in disinfezione nelle 24 ore successive alla segnalazione fino a un massimo di 300 euro, IVA inclusa, per sinistro con un massimo di un evento per annualità di Polizza, esclusi sabato, domenica e festivi.

f) Sanificazione frigoriferi

Se il Cliente o l'Assicurato ha necessità di un intervento di emergenza a seguito di deterioramento dei prodotti conservati all'interno del frigorifero o del congelatore causato da mancanza di corrente elettrica, la Struttura Organizzativa provvede al reperimento di un'impresa specializzata alla sanificazione dei predetti elettrodomestici fino a un massimo di 300 euro, IVA inclusa, per sinistro con un massimo di un evento per annualità di Polizza.

g) Tecnico elettrodomestici per guasti e malfunzionamenti

In caso di guasti a lavatrice, lavasciuga, lavastoviglie, condizionatori, asciugatrici, frigorifero e congelatore non più coperti da garanzia del venditore, la Struttura Organizzativa invia presso l'abitazione un tecnico abilitato alla riparazione fino a un massimo di 300€, IVA inclusa, per sinistro con un massimo di un evento per annualità di Polizza.

h) Invio di un tapparellista

A seguito di rottura o guasto del sistema di avvolgimento e delle cinghie delle tapparelle dell'abitazione, la Struttura Organizzativa invia un tecnico per ripristinarne il funzionamento.

Intesa Sanpaolo Protezione tiene a proprio carico i costi per l'uscita e la manodopera fino a un massimo di 300€, IVA inclusa, per sinistro con un massimo di un evento per annualità di Polizza.

i) Invio tecnico specializzato in caso di danni alla stazione di ricarica domestica

Se il Cliente o l'Assicurato ha necessità di un intervento a seguito di un'anomalia o un malfunzionamento della stazione ricarica domestica non più coperti dalla garanzia del produttore o da quella del venditore, la Struttura Organizzativa invia un tecnico specializzato fino a un massimo di 300€, IVA inclusa, per sinistro con un massimo di un evento per annualità di Polizza.

j) Invio tecnico specializzato per riparazione impianto fotovoltaico e solare

Se il Cliente o l'Assicurato ha necessità di intervento specializzato a seguito di un'anomalia o un malfunzionamento dell'impianto fotovoltaico solare non più coperti dalla garanzia del produttore, la Struttura Organizzativa invia un tecnico specializzato fino a un massimo di 300€, IVA inclusa, per sinistro con un massimo di un evento per annualità di Polizza.

k) Custodia cane e gatto

Se il Cliente o l'Assicurato, a seguito di incendio della propria abitazione non può accudire il proprio cane o il proprio gatto (o entrambi), la Struttura Organizzativa provvede al trasporto e collocamento dell'animale presso una pensione fino a 300€, IVA inclusa, per sinistro con un massimo di un evento per annualità di Polizza.



stazione di ricarica domestica:

nota anche come wall box è un dispositivo progettato per consentire la ricarica dell'auto elettrica direttamente presso la propria abitazione o il proprio box

Tutte le prestazioni di assistenza al fabbricato sono fornite 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, compresi i giorni festivi se non specificato diversamente.

Intesa Sanpaolo Protezione mette a disposizione del Cliente o dell'Assicurato i seguenti servizi accessori non assicurativi che non sono acquistabili separatamente e che non prevedono costi aggiuntivi:

a) Ricerca di artigiani qualificati

In caso di lavori di sistemazione, abbellimento, riparazione, ristrutturazione, manutenzione ordinaria o straordinaria, il Cliente o l'Assicurato può rivolgersi alla Struttura Organizzativa che fornisce, a tariffe di manodopera agevolate, artigiani o tecnici affidabili tra quelli qui elencati:

- fabbro
- idraulico
- elettricista
- vetrario
- riparatore di elettrodomestici
- riparatore di sistemi di telefonia
- muratore
- tapparellista
- falegname
- piastrellista
- tinteggiatore
- operatore spurghi.

Il fornitore del servizio contatta il Cliente o l'Assicurato per i necessari accordi entro 24 ore dalla richiesta.

Il costo dell'attività dell'artigiano qualificato resta a carico del Cliente o dell'Assicurato.

b) Informazioni legali e burocratiche

Se il Cliente o l'Assicurato desidera avere informazioni legali o burocratiche che riguardano l'abitazione, i rapporti di lavoro domestico, certificati vari (cittadinanza, matrimonio, morte, nascita, penale, residenza, stato di famiglia, etc.), può telefonare alla Struttura Organizzativa per ricevere le informazioni richieste.

Il servizio è attivo dalle 9.00 alle 18.00, dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali.



1.8 Estensioni di garanzia opzionali

Le Estensioni di Garanzia opzionali operano a condizione che siano state acquistate e risultino richiamate nel Documento di polizza o Appendice contrattuale.

1.8.1 Impianto fotovoltaico e solare

Può essere assicurato l'impianto fotovoltaico o solare che sia installato da non più di 7 anni dalla data di acquisto dell'Estensione. La garanzia opera fino al 15° anno compreso dall'installazione. Può essere assicurato un impianto fotovoltaico o solare pari a un valore massimo di 70.000 euro.

Incendio

Intesa Sanpaolo Protezione paga, in base alla somma assicurata per l'impianto fotovoltaico e solare indicata nel Documento di polizza o nell'Appendice contrattuale, i danni materiali e diretti all'impianto fotovoltaico e solare, installato a norma di legge, opportunamente fissati al fabbricato assicurato o, se all'aperto, nell'area adiacente allo stesso, causati da:

- a) incendio
- b) fulmine
- c) implosione, esplosione e scoppio, anche se esterni
- d) caduta di meteoriti, aeromobili e satelliti artificiali, parti di essi o cose che essi trasportano
- e) bang sonico provocato da aeromobili che superano il muro del suono
- f) urto di veicoli stradali e natanti che non siano al servizio, in uso o di proprietà del Cliente o dell'Assicurato
- g) fumo, gas e vapori

arco voltaico: si intende una scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto

da sapere: in caso di sinistro, Intesa Sanpaolo Protezione può effettuare verifiche avvalendosi di fonti attendibili, quali articoli di giornale, dati meteorologici e documentazione fotografica

Altri eventi all'impianto fotovoltaico e solare

Fenomeno elettrico

Intesa Sanpaolo Protezione paga i danni conseguenti a corto circuito, variazione di corrente, sovratensione, arco voltaico.

Fenomeni atmosferici

Intesa Sanpaolo Protezione paga i danni determinati dall'azione diretta e immediata di:

- vento, anche sotto forma di tempesta, bufera, uragano
- urto di cose trasportate, crollate o abbattute per effetto del vento
- precipitazioni atmosferiche (pioggia, neve e grandine)

Questi fenomeni devono essere caratterizzati da una violenza che può essere verificata su una pluralità di beni o elementi, assicurati e no, posti nelle vicinanze.

Sono inoltre compresi i danni da sovraccarico neve, purché conseguenti a crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne per effetto del peso della neve.

Atti vandalici e dolosi di terzi

Intesa Sanpaolo Protezione paga i danni commessi da terzi individualmente o in associazione, compresi quelli vandalici, di terrorismo, di sabotaggio organizzato o compiuti da persone che partecipano a scioperi, tumulti o sommosse. Sono inoltre compresi i danni causati dalle Forze dell'Ordine intervenute a causa di questi eventi.

Furto dell'impianto fotovoltaico e solare

Intesa Sanpaolo Protezione paga il furto totale o parziale dell'impianto fotovoltaico e solare, compresi i danni ai pannelli fotovoltaici commessi dai ladri nel tentativo di commettere il furto.

Intesa Sanpaolo Protezione paga, se dipendono dagli eventi assicurati, in relazione all'impianto fotovoltaico e solare, le spese di demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto dei residui del sinistro alla più vicina e idonea discarica, fino al raggiungimento del 10% della somma assicurata per l'impianto, per sinistro, anche in più rispetto alla somma assicurata.

1.8.2 Responsabilità Civile bed&breakfast e affitta camere

Intesa Sanpaolo Protezione paga, entro il massimale non modificabile di 500.000 euro anche indicato nel Documento di polizza o nell'Appendice contrattuale, le somme (capitali, interessi e spese) che il Cliente o l'Assicurato deve riconoscere in quanto civilmente responsabile per i danni involontariamente causati agli ospiti del servizio di bed&breakfast o di affitta camere.

Sono compresi i danni:

1. da conduzione dell'abitazione
2. da somministrazione cibi o bevande (solo prima colazione)
3. da pulizia dei locali o biancheria messa a disposizione
4. causati a cose dell'ospite in consegna o custodia presso il Cliente o l'Assicurato (distruzione, deterioramento o sottrazione) a condizione che l'immobile sia protetto con standard minimi di sicurezza (es. locale video sorvegliato, e munito di serramenti e serrature) fino a 1.500 euro per sinistro con il massimo di 6.000 euro per anno.

L'estensione di garanzia opera a condizione che:

- l'abitazione sia adibita a dimora abituale del proprietario
- l'attività sia esercitata saltuariamente o per periodi stagionali avvalendosi della normale organizzazione familiare
- l'attività sia esercitata in modo non imprenditoriale e in conformità alle disposizioni di legge vigenti
- il numero dei posti letto destinati agli ospiti sia inferiore o pari a 8.

Facciamo qualche esempio

- Un ospite ha una reazione allergica a causa di un detergente utilizzato per pulire la stanza dove alloggia.
- Un ospite consegna in custodia il cappotto e quando lo ritira trova uno strappo nella tasca.



1.8.3 Responsabilità Civile Locazioni Brevi

Intesa Sanpaolo Protezione paga, entro il massimale non modificabile di 500.000 euro anche indicato nel Documento di polizza o nell'Appendice contrattuale, le somme (capitali, interessi e spese) che il Cliente o l'Assicurato, proprietario dell'abitazione concessa in locazione breve, deve riconoscere in quanto civilmente responsabile per i danni involontariamente causati a terzi.

La garanzia è operante per locazioni turistiche (casa vacanza, affitto week-end e simili), gestite in forma non imprenditoriale per periodi di durata inferiore a 30 giorni continuativi verso uno stesso soggetto locatario e per un massimo di 4 abitazioni assicurate.

Sono compresi i danni:

- a) causati dagli arredi di proprietà del Cliente o dell'Assicurato contenuti nell'abitazione assicurata
- b) per la responsabilità civile che ricada sul Cliente per danni causati a terzi dai conduttori
- c) causati dalla somministrazione di cibi o bevande confezionate e lasciate in dotazione dal locatore.

1.9 Riepilogo somme assicurate

INCENDIO FABBRICATO INCENDIO E DANNI MATERIALI AL FABBRICATO ED ALTRI EVENTI AL FABBRICATO

Garanzie	Descrizione	Somme assicurate/Massimali	
		Silver/Gold	Diamond
Incendio e danni materiali al Fabbriato	Incendio Fabbriato	Somma assicurata riportata nel Documento di polizza o appendice contrattuale	Somma assicurata riportata nel Documento di polizza o appendice contrattuale
	Furto fissi e infissi	5.000 euro per sinistro e annualità	15.000 euro per sinistro e annualità
Altri eventi al fabbricato	Fenomeni atmosferici	30% della somma assicurata per il fabbricato per danni provocati a fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti per sinistro e per annualità di polizza	45% della somma assicurata per il fabbricato per danni provocati a fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti per sinistro e per annualità di polizza
		2.000 euro per sinistro e per annualità di polizza per danni causati da grandine a installazioni esterne	6.000 euro per sinistro e per annualità di polizza per danni causati da grandine a installazioni esterne
		50% della somma assicurata per il fabbricato per sinistro e per annualità di polizza per danni da sovraccarico neve	75% della somma assicurata per il fabbricato per sinistro e per annualità di polizza per danni da sovraccarico neve
	Atti dolosi di terzi	50% della somma assicurata per il fabbricato per danni dovuti ad atti di terrorismo per sinistro e per annualità di polizza	75% della somma assicurata per il fabbricato per danni dovuti ad atti di terrorismo per sinistro e per annualità di polizza

conduttore: è colui che riceve dal locatore (proprietario) il diritto a utilizzare e godere dell'immobile. Per usufruire dell'abitazione oggetto del contratto di locazione, il conduttore si impegna a versare una quota di denaro, il canone di locazione

Altri eventi al fabbricato	Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi	30.000 euro per sinistro e per annualità di polizza per danni da acqua conseguenti a rottura accidentale	90.000 euro per sinistro e per annualità di polizza per danni da acqua conseguenti a rottura accidentale
		30.000 euro per sinistro e per annualità di polizza per danni da occlusione di pluviali e grondaie causata da neve o grandine	90.000 euro per sinistro e per annualità di polizza per danni da occlusione di pluviali e grondaie causata da neve o grandine
		2.500 euro per sinistro e per annualità di polizza per danni da occlusione	7.500 euro per sinistro e per annualità di polizza per danni da occlusione
		2.500 euro per sinistro e per annualità di polizza per danni causati da gelo	7.500 euro per sinistro e per annualità di polizza per danni causati da gelo
		2.000 euro per sinistro per annualità di polizza per spese di ricerca e ripristino compresa la disocclusione (canal jet)	6.000 euro per sinistro per annualità di polizza per spese di ricerca e ripristino compresa la disocclusione (canal jet)
		2.500 euro per sinistro e per annualità di polizza per danni accidentali conseguenti a rottura di tubazioni interrate installate all'esterno del fabbricato e relative spese di ricerca e ripristino	7.500 euro per sinistro e per annualità di polizza per danni accidentali conseguenti a rottura di tubazioni interrate installate all'esterno del fabbricato e relative spese di ricerca e ripristino
Estensioni delle coperture Incendio e danni materiali al Fabbriato e Altri eventi al Fabbriato	Tubature gas	2.500 euro per sinistro e per annualità di polizza per danni accidentali conseguenti a rottura di tubazioni e relative spese di ricerca e ripristino	7.500 euro per sinistro e per annualità di polizza per danni accidentali conseguenti a rottura di tubazioni e relative spese di ricerca e ripristino
	Fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche	2.000 euro per sinistro e per annualità di polizza	6.000 euro per sinistro e per annualità di polizza
	Fenomeni elettrici	5.000 euro per sinistro e per annualità di polizza	15.000 euro per sinistro e per annualità di polizza
Responsabilità civile Fabbriato	Spese di demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto	10% della somma assicurata per il fabbricato per sinistro (anche in eccedenza alla somma assicurata)	15% della somma assicurata per il fabbricato per sinistro (anche in eccedenza alla somma assicurata)
	Massimale	Fino a 1.500.000 euro per sinistro e per annualità di polizza	Fino a 1.500.000 euro per sinistro e per annualità di polizza
	Proprietà dell'abitazione	Fuoriuscita di liquidi causata da una rottura accidentale fino a 30.000 euro per sinistro	Fuoriuscita di liquidi causata da una rottura accidentale fino a 90.000 euro per sinistro
	Inquinamento accidentale	Danni causati a cose e/o animali da inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua e del suolo Fino a 50.000 euro per sinistro	Danni causati a cose e/o animali da inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua e del suolo Fino a 150.000 euro per sinistro

Ricorso Terzi da Incendio	Massimale	Fino a 1.500.000 euro per sinistro e per annualità di polizza per il caso di danni materiali e diretti ai locali e al contenuto dell'abitazione presa temporaneamente in affitto per le vacanze, il massimale è pari a 225.000 euro per annualità di polizza	Fino a 1.500.000 euro per sinistro e per annualità di polizza per il caso di danni materiali e diretti ai locali e al contenuto dell'abitazione presa temporaneamente in affitto per le vacanze, il massimale è pari a 225.000 euro per annualità di polizza
	Sono risarciti i danni materiali e diretti ai beni di terzi causati da incendio esplosione e scoppio delle cose dell'Assicurato o da lui detenute	10% del massimale per interruzione di attività	15% del massimale per interruzione di attività
	Sono risarciti i danni materiali e diretti ai locali e al contenuto dell'abitazione presa temporaneamente in affitto per le vacanze	Fino al 10% della somma assicurata per il fabbricato per sinistro e per annualità di polizza	Fino al 15% della somma assicurata per il fabbricato per sinistro e per annualità di polizza

ESTENSIONE DI GARANZIA FOTOVOLTAICO

Garanzie	Descrizione	Somme assicurate e massimali	
		Silver/Gold	Diamond
Altri eventi all'impianto fotovoltaico e solare	Atti dolosi di terzi	50% della somma assicurata per l'impianto per danni dovuti ad atti di terrorismo per sinistro e per annualità di polizza	75% della somma assicurata per l'impianto per danni dovuti ad atti di terrorismo per sinistro e per annualità di polizza
	Fenomeno Atmosferico	50% della somma assicurata per l'impianto per sinistro e per annualità per danni causati da grandine 50% della somma assicurata per l'impianto per sinistro e per annualità di polizza per danni da sovraccarico neve	75% della somma assicurata per l'impianto per sinistro e per annualità per danni causati da grandine 75% della somma assicurata per l'impianto per sinistro e per annualità di polizza per danni da sovraccarico neve
	Fenomeno Elettrico	60% della somma assicurata per l'impianto per sinistro e per annualità di polizza	90% della somma assicurata per l'impianto per sinistro e per annualità di polizza
	Demolizione e sgombero	10% della somma assicurata per l'impianto per sinistro (anche in eccedenza alla somma assicurata)	15% della somma assicurata per l'impianto per sinistro (anche in eccedenza alla somma assicurata)
	Furto	50% della somma assicurata per l'impianto per sinistro e per annualità di polizza	75% della somma assicurata per l'impianto per sinistro e per annualità di polizza

ESTENSIONE DI GARANZIA BED & BREAKFAST E AFFITA CAMERE

Garanzie	Descrizione	Massimale
Responsabilità Civile	Massimale	Fino a 500.000 euro per sinistro per anno
	Cose di proprietà degli ospiti in consegna e custodia	1.500 euro per sinistro e 6.000 euro per anno

ESTENSIONE DI GARANZIA LOCAZIONI BREVI

Garanzie	Descrizione	Massimale
Responsabilità Civile	Massimale	Fino a 500.000 euro per sinistro per anno

1.10 Dolo e colpa grave

Le Garanzie e le Estensioni di Garanzia opzionali operano anche per i danni causati con colpa grave dell'Assicurato, tranne nel caso di furto di impianti fotovoltaici e solari.

Le Garanzie e le Estensioni di Garanzia opzionali operano anche per i danni causati con dolo o colpa delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

Le prestazioni di Assistenza sono escluse in caso di dolo delle persone di cui il Cliente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge quando convivono con l'Assicurato.

Facciamo chiarezza su dolo e colpa grave

Il dolo sussiste quando l'autore del reato agisce con volontà ed è cosciente delle conseguenze della sua azione od omissione.

La colpa, invece, sussiste quando l'autore del reato non ha volontariamente causato i danni e, allo stesso tempo, l'evento si è verificato a causa di sua negligenza o imprudenza o imperizia, o a causa della sua inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

La colpa è "grave" quando la violazione dell'obbligo di diligenza è particolarmente grossolana.

articolo 2. CHE COSA NON È ASSICURATO

2.1 Incendio e danni materiali al Fabbriato e altri eventi al Fabbriato

Sono esclusi i danni:

- 1. causati da atti di guerra, da insurrezione, da occupazione militare e da invasione
- 2. causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- 3. causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni
- 4. dovuti a smarrimento o a furto
- 5. ad autoveicoli, motoveicoli o loro parti
- 6. indiretti o immateriali
- 7. causati con dolo dell'Assicurato o del Cliente
- 8. ad abitazioni che siano in corso di costruzione e che versino in stato di abbandono o evidente cattiva conservazione
- 9. agli impianti fotovoltaici e solari salvo che sia acquistata la relativa estensione.

Cosa si intende per danni indiretti e immateriali

Per danno indiretto si intende un danno non immediatamente collegato all'evento coperto dalla Polizza, ma legato ad esso solo come conseguenza. Per esempio, se un incendio interrompe l'erogazione di energia elettrica e ciò provoca un guasto al frigorifero, il danno non è rimborsato.

La copertura non rimborsa neanche le conseguenze immateriali legate all'evento dannoso, come per esempio la perdita di dati contenuti in un computer distrutto da un incendio.

2.1.1 Fenomeni atmosferici



Sono esclusi i danni causati da:

1. inondazioni, alluvioni comprese le bombe d'acqua, allagamenti o mareggiate
2. formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua
3. cedimento, smottamento o franamento del terreno, valanghe, slavine
4. gelo
5. rottura, rigurgito o mancato funzionamento dei sistemi di scarico delle acque
6. sovraccarico neve se il fabbricato risulta non conforme alle norme relative ai sovraccarichi di neve in vigore all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture del tetto
e i danni a:
7. piscine, recinti non in muratura, baracche in legno o plastica
8. tendo-tensostruzione e gazebo
9. Impianti fotovoltaici o solari salvo che sia acquistata la relativa estensione.

2.1.2 Atti vandalici e dolosi di Terzi



Sono esclusi i danni:

1. da imbrattamento delle parti esterne del fabbricato
2. agli Impianti fotovoltaici o solari salvo che sia acquistata la relativa estensione.

2.1.3 Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi



Sono esclusi i danni causati da:

1. umidità e stillicidio
2. insufficiente smaltimento dell'acqua piovana o occlusione degli impianti di raccolta e deflusso dell'acqua
3. rotture o occlusioni di impianti di irrigazione, piscine e relativi impianti
4. rotture causate da gelo a canalizzazioni, tubazioni e condutture anche interrate installate all'esterno del fabbricato o avvenute in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento.

2.1.4 Fenomeni elettrici



Sono esclusi i danni:

1. dovuti a difetti anche di costruzione
2. dovuti a usura, insufficiente manutenzione o manomissione
3. agli impianti fotovoltaici e solari salvo che sia acquistata la relativa estensione.

2.1.5 Ricerca guasto e riparazione tubature gas



Non sono rimborsate le spese sostenute per la riparazione e la sostituzione degli apparecchi elettrodomestici, degli scaldabagni e dei rubinetti collegati alle tubature del gas.

2.2 Assistenza all'abitazione



Esclusioni comuni

Le prestazioni dell'Assistenza non sono erogate in caso di:

1. guerre, scioperi, sommosse, rivoluzioni, insurrezioni, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato
2. terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni e in ogni caso di eventi naturali o atmosferici aventi caratteristiche di calamità
3. dolo del Cliente o dell'Assicurato o delle persone conviventi di cui il Cliente o l'Assicurato debba rispondere a norma di legge
4. fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Se il Cliente o l'Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni di Assistenza, Intesa Sanpaolo Protezione non è tenuta a fornire pagamenti o prestazioni di alcun genere in sostituzione delle prestazioni di cui non si è usufruito.

Le spese sostenute non preventivamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa non sono rimborsate.

Esclusioni delle singole garanzie

- Invio di un termoidraulico o tecnico del gas:

Sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti per:

1. interruzione della fornitura gas da parte dell'ente erogatore
2. guasti delle tubature a monte del contatore.

- Invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura per interventi di emergenza
La prestazione non è dovuta per:

3. danni dovuti a guasti o otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi elettrodomestico o dovuti a rottura delle tubature esterne all'abitazione
4. sinistri legati a tracimazione dovuta a rigurgito di fogna od otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico sanitari dell'abitazione
5. danni materiali al contenuto e al fabbricato causati dallo spargimento di acqua.

- Invio di un falegname

Sono esclusi dalla prestazione:

6. gli interventi di ripristino estetico od ornamentale dell'arredamento o di sue parti (ad esempio graffi, carteggiature, ammaccature, rientranze, etc.)
7. il costo e la fornitura di pezzi di ricambio (ad esempio, cassetti, antine, ripiani, maniglie, etc.).

- Invio di un disinsettatore

Sono escluse dalla prestazione:

8. le richieste di disinsettazione diverse da blatte o ratti
9. le richieste di disinsettazione di pertinenza del condominio.

- Invio di un tecnico per intervento urgente a seguito di guasti o malfunzionamenti di elettrodomestici

Sono esclusi dalla prestazione:

10. i costi relativi al materiale necessario alla riparazione
11. gli elettrodomestici coperti dalla garanzia del produttore.

- Invio tecnico specializzato nella riparazione di impianti solari, fotovoltaici

Sono esclusi dalla prestazione gli interventi:

12. per manutenzioni ordinarie
13. su impianti di pertinenza condominiale.

- Invio tecnico specializzato nella riparazione di stazioni di ricarica domestica

Sono esclusi dalla prestazione gli interventi:

14. per manutenzioni ordinarie alla stazione di ricarica domestica
15. sulla stazione di ricarica di pertinenza condominiale.

2.3 Responsabilità Civile del Fabbriato

2.3.1 Soggetti non assicurati

Non sono considerati Terzi e quindi sono esclusi i danni provocati:

- al coniuge, alla persona unita civilmente o al convivente di fatto e a ogni persona, inclusi i genitori e i figli del Cliente o dell'Assicurato, che convivano con lo stesso in modo continuativo
- ai minori in affidamento familiare.

2.3.2 Eventi non assicurati

Sono esclusi i danni:

1. causati con dolo
2. inerenti alla proprietà di ogni altro fabbricato diverso da quello indicato nel Documento di polizza o nell'Appendice contrattuale
3. derivanti dalla conduzione o inerenti fatti della vita privata che non siano strettamente connessi alla proprietà del fabbricato indicato nel Documento di polizza o nell'Appendice contrattuale
4. derivanti dall'esercizio di attività industriali, commerciali, artigianali, professionali e di qualsiasi altra attività comunque retribuita tranne i danni derivanti dall'attività di bed and breakfast e affitta camere se acquistate le relative estensioni di garanzia opzionali



stillicidio: è la caduta o lo sgocciolamento dell'acqua per effetto della forza di gravità

5. derivanti da lavori di straordinaria manutenzione, salvo quanto previsto dall'articolo 1.5 alla lettera b)
6. derivanti da fuoriuscita d'acqua, salvo quanto previsto dall'articolo 1.5 alla lettera c) Sono comunque esclusi i danni derivanti da insufficiente smaltimento dell'acqua piovana od occlusione degli impianti di raccolta e deflusso dell'acqua piovana
7. da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali
8. alle cose o agli animali che il Cliente o l'Assicurato ha in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione
9. a cose di Terzi causati da incendio, esplosione e scoppio di cose di proprietà del Cliente o dell'Assicurato
10. da furto o rapina
11. causati da inquinamento di natura non accidentale
12. attribuibili a responsabilità derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione o immagazzinamento di amianto o prodotti contenenti amianto
13. derivanti dalla proprietà o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
14. derivanti dall'emissione di onde e campi elettromagnetici inerenti i settori radio/TV e telefonia
15. derivanti da materiali o sostanze relativi a organismi geneticamente modificati (O.G.M.).

2.4 Ricorso Terzi da incendio

2.4.1 Soggetti che non rispondono alla definizione di terzo



Non sono considerati Terzi e quindi sono esclusi i danni provocati:

- al coniuge, alla persona unita civilmente o al convivente di fatto e a ogni persona, inclusi i genitori e i figli il Cliente o l'Assicurato che convivano con lo stesso in modo continuativo
- ai minori in affidamento familiare.

2.4.2 Eventi non assicurati



Sono esclusi i danni:

1. a cose o animali che il Cliente o l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo
2. conseguenti alla contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo
3. da fuoriuscita di liquidi.

2.5 Estensioni di garanzia opzionali

2.5.1 Impianto fotovoltaico e solare



Sono esclusi dalla copertura gli impianti fotovoltaici o solari condominiali.

Incendio

Sono esclusi i danni:

1. causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione
2. causati con dolo dell'Assicurato o del Cliente
3. causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, franamento e cedimento del terreno, valanghe, slavine
4. causati da usura, corrosione o difetto di materiale
5. indiretti e immateriali
6. causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Fenomeno elettrico

Sono esclusi i danni:

7. causati da usura o manomissione o difetti di materiali
8. derivanti da operazioni di montaggio, prova o manutenzione
9. dovuti a difetti anche di costruzione.



da sapere: non sono condominiali gli impianti fotovoltaici installati individualmente dal condominio e quindi a servizio esclusivo del fabbricato assicurato

per danni indiretti: si intende anche la perdita di produzione energetica dell'impianto

Fenomeni atmosferici

Sono esclusi i danni:

- 10. causati da inondazioni, alluvioni, allagamenti, maremoti, mareggiate, maree, penetrazione di acqua marina, formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua
- 11. cedimento, smottamento o franamento del terreno, valanghe, slavine ·
- 12. rottura, rigurgito o mancato funzionamento dei sistemi di scarico delle acque.

Atti dolosi e vandalici

- 13. Sono esclusi i danni dovuti a imbrattamento.

Furto dell'impianto fotovoltaico e solare

Sono esclusi i danni:

- 14. i danni da sottrazione dell'impianto fotovoltaico e solare avvenuti in occasione di incendio, esplosione o scoppio
- 15. avvenuti in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche e inondazioni
- 16. commessi o agevolati con dolo o colpa grave del Cliente o dall'Assicurato, delle persone conviventi, delle persone di cui deve rispondere a norma di legge e di quelle incaricate della sorveglianza dei beni assicurati
- 17. causati alle cose assicurate da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'autore del furto
- 18. che si verifichino per il mancato rispetto delle norme di installazione e di utilizzo previste dal costruttore.

2.5.2 Responsabilità Civile bed&breakfast e affitta camere

Sono esclusi i danni:

- 1. derivanti dalle cose vendute o somministrate, ad eccezione delle cose somministrate per la prima colazione
- 2. dal mancato utilizzo dei servizi del bed&breakfast da parte dell'ospite o da qualsiasi altra violazione di obblighi contrattuali esistenti tra il Cliente o l'Assicurato e l'ospite
- 3. conseguenti a gare, competizioni sportive in genere, spettacoli pirotecnici nonché manifestazioni o intrattenimenti aperti al pubblico organizzati presso la struttura ricettiva
- 4. da furto dei beni di proprietà degli ospiti non in consegna e custodia al Cliente o Assicurato
- 5. Agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato.

Nel caso in cui vengano distrutti, sottratti o deteriorati beni di proprietà degli ospiti in consegna e custodia del Cliente o dell'Assicurato, non rientrano nella copertura il denaro, i titoli di credito e i documenti che in genere rappresentano valori nonché i veicoli o i natanti e le cose in essi contenute.

2.5.3 Responsabilità civile locazioni brevi

Sono esclusi i danni:

- 1. alle cose di proprietà del conduttore e il furto delle stesse
- 2. dal mancato utilizzo dei servizi della locazione breve o da qualsiasi altra violazione di obblighi contrattuali esistenti tra il Cliente o l'Assicurato e l'ospite.

articolo 3. QUALI SONO I LIMITI DELLE COPERTURE

Le somme dovute all'assicurato sono calcolate detraendo la franchigia prevista al danno, tale franchigia potrà variare a seconda del livello di copertura scelto (Silver, Gold, Diamond); di seguito la tabella con il dettaglio delle franchigie.

INCENDIO E ALTRI EVENTI AL FABBRICATO

Garanzia	Descrizione	Franchigia		
		Silver	Gold	Diamond
Incendio e danni materiali al Fabbriato	Furto fissi e infissi	-	-	-
Altri eventi al fabbricato	Fenomeni atmosferici	500 euro	250 euro	Nessuna
	Atti dolosi di terzi	200 euro	100 euro	Nessuna
	Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi	200 euro	100 euro	Nessuna
	Tubature gas	200 euro	100 euro	Nessuna
	Fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche	200 euro	100 euro	Nessuna
	Fenomeni elettrici	200 euro	100 euro	Nessuna
Estensioni delle coperture Incendio e danni materiali al Fabbriato e Altri eventi al Fabbriato	Spese di demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto	-	-	-
Responsabilità civile Fabbriato	Proprietà dell'abitazione	-	-	-
	Inquinamento accidentale	-	-	-
Ricorso Terzi da Incendio	Sono risarciti i danni materiali e diretti ai beni di terzi causati da incendio esplosione e scoppio delle cose dell'Assicurato o da lui detenute	-	-	-
	Sono risarciti i danni materiali e diretti ai locali e al contenuto dell'abitazione presa temporaneamente in affitto per le vacanze	-	-	-

GARANZIA OPZIONALE IMPIANTO FOTOVOLTAICO E SOLARE

Garanzie	Descrizione	Franchigia		
		Silver	Gold	Diamond
Altri eventi all'impianto fotovoltaico e solare	Atti dolosi di terzi	200 euro	100 euro	Nessuna
	Fenomeno Atmosferico	500 euro	250 euro	Nessuna
	Fenomeno Elettrico	200 euro	100 euro	Nessuna
	Demolizione e sgombero	-	-	-
	Furto	200 euro	100 euro	Nessuna

articolo 4. DOVE VALGONO LE COPERTURE

Le coperture sono valide per gli immobili ubicati in Italia.

articolo 5. DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENTI

All'atto dell'acquisto del Modulo il Cliente dichiara:

- a) se le caratteristiche costruttive del Fabbriato sono quelle del FABBRIATO TIPO A o TIPO B, come descritte all'art. 1.1 Incendio e danni materiali al Fabbriato
- b) la tipologia di Fabbriato (villa o appartamento)
- c) le modalità di utilizzo del Fabbriato (dimora abituale o saltuaria)
- d) i metri quadri della tipologia di Fabbriato (villa o appartamento), che vengono utilizzati per calcolare il premio e la somma assicurata

Tali dichiarazioni devono essere vere ed esatte.



Se Intesa Sanpaolo Protezione viene a conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni sopra richiamate e il Cliente ha agito con dolo o colpa grave, ha il diritto di chiedere l'annullamento del Modulo Copertura Casa Fabbriato Proprietario, e dei Moduli il cui acquisto è subordinato all'acquisto del Modulo Copertura Casa Fabbriato Proprietario, entro tre mesi da quando ne è venuta a conoscenza. Se Intesa Sanpaolo Protezione intende esercitare tale diritto, deve trasmettere entro lo stesso termine al Cliente una apposita dichiarazione recante l'intenzione di domandare l'annullamento dei Moduli.

Se si verifica un sinistro per uno degli eventi assicurati dal Modulo Copertura Casa Fabbriato Proprietario prima che Intesa Sanpaolo Protezione venga a conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni, o prima che essa eserciti il diritto di chiedere l'annullamento dei Moduli, il sinistro non viene pagato.

Se il Cliente non ha agito con dolo o colpa grave, Intesa Sanpaolo Protezione ha il diritto di recedere dal Modulo Copertura Casa Fabbriato Proprietario, e dai Moduli il cui acquisto è subordinato all'acquisto del Modulo Copertura Casa Fabbriato Proprietario, entro tre mesi da quando è venuta a conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni.

Se si verifica un sinistro per uno degli eventi assicurati dal Modulo Copertura Casa Fabbriato Proprietario prima che Intesa Sanpaolo Protezione venga a conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni, o prima che essa eserciti il diritto di recesso, la somma dovuta in caso di accoglimento del sinistro è ridotta in proporzione della differenza tra il premio pagato dal Cliente e quello che avrebbe pagato se Intesa Sanpaolo Protezione avesse conosciuto il reale stato delle cose, tranne nel caso in cui le caratteristiche costruttive del Fabbriato non siano riconducibili né al FABBRICATO TIPO A né al FABBRICATO TIPO B, nel qual caso il sinistro non viene pagato.

articolo 6. QUANDO COMINCIANO E QUANDO FINISCONO LE COPERTURE

La data di inizio e di fine delle coperture del Modulo sono indicate nel Documento di polizza o nell'Appendice contrattuale.

Per le modalità di aggiornamento e estinzione (recesso, disdetta) della Polizza e dei Moduli si rimanda alle Condizioni di Assicurazione del Prodotto SFERA+.

In ogni caso, tutte le coperture cessano in caso di comunicazione da parte del Cliente o dell'Assicurato della vendita dell'immobile assicurato nelle modalità previste dall'art. 7.3.

Le coperture dell'Estensione di Garanzia Impianto fotovoltaico e solare cessano alla data di disinstallazione dell'impianto fotovoltaico, o alla scadenza del quindicesimo anno dalla sua installazione, fermo quanto previsto dall'art. 7.4.

Le coperture delle Estensioni di Garanzia opzionali Responsabilità civile bed&breakfast e affitta camere e Responsabilità civile locazioni brevi cessano alla data di chiusura della struttura ricettiva, fermo quanto previsto dagli artt. 7.5.

articolo 7. OBBLIGHI E FACOLTÀ DELL'ASSICURATO

7.1 Aggravamento del rischio

da sapere: ad esempio se la ristrutturazione della facciata comporta l'installazione di impalcature, l'Assicurato deve contattarci per l'aggravamento del rischio furto



Il Cliente ha l'obbligo di comunicare a Intesa Sanpaolo Protezione ogni eventuale aggravamento del rischio assicurato e, quindi:

- a. quando il fabbricato assicurato non è più adibito ad abitazione civile
- b. quando il fabbricato assicurato non ha più le caratteristiche costruttive né del FABBRICATO TIPO A né del FABBRICATO TIPO B
- c. quando cambiano le modalità di utilizzo del fabbricato assicurato (dimora abituale o saltuaria)
- d. quando l'immobile assicurato aumenta i metri quadri rispetto a quelli dichiarati al momento dell'acquisto del Modulo.

Intesa Sanpaolo Protezione ha il diritto di recedere dal Modulo Copertura Casa Fabbriato Proprietario e dai Moduli il cui acquisto è subordinato all'acquisto del Modulo Copertura Casa Fabbriato Proprietario entro 30 giorni da quando è venuta a conoscenza dell'aggravamento del rischio, o perché glielo ha comunicato il Cliente, o perché ne è

venuta a conoscenza in altro modo. Il recesso ha efficacia immediata nei casi previsti dalle precedenti lettere a) e b) ed ha efficacia 15 giorni dopo la data in cui Intesa Sanpaolo Protezione è venuta a conoscenza dell'aggravamento del rischio, nei casi previsti dalle lettere c) e d).

Se si verifica un sinistro per uno degli eventi assicurati dal Modulo Copertura Casa Fabbriato Proprietario o dai Moduli il cui acquisto è subordinato all'acquisto del Modulo Copertura Casa Fabbriato Proprietario prima che Intesa Sanpaolo Protezione venga a conoscenza dell'aggravamento del rischio o prima che sia scaduto il termine per esercitare il diritto di recesso o prima che esso abbia efficacia:

- nei casi previsti dalle lettere a) e b) il sinistro non viene pagato
- nei casi previsti dalle lettere c) e d) la somma dovuta in caso di accoglimento del sinistro è ridotta tenuto conto del rapporto tra il premio fissato per il Modulo e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al momento della decorrenza del Modulo.

7.2 Cambio dell'abitazione, trasloco

In caso di trasloco Intesa Sanpaolo Protezione estende temporaneamente le coperture assicurative acquistate anche al Fabbriato presso il quale il Cliente o l'Assicurato ha traslocato, per un massimo di 15 giorni dalla data di inizio del trasloco, opportunamente provata, entro i quali il Cliente si obbliga a comunicare a Intesa Sanpaolo Protezione i dati del Fabbriato presso il quale ha traslocato, se intende assicurarlo.

7.3 Vendita dell'immobile



Il Cliente ha l'onere di comunicare a Intesa Sanpaolo Protezione la vendita del fabbricato assicurato.

In tal caso il Modulo Copertura Casa Fabbriato e tutti i Moduli il cui acquisto è subordinato all'acquisto del Modulo Copertura Casa Fabbriato si estinguono con effetto dalla ricezione della comunicazione, a partire dalla quale il Cliente non è più tenuto al pagamento dei premi dei Moduli.

7.4 Disinstallazione di impianto fotovoltaico o solare



Il Cliente ha l'onere di comunicare a Intesa Sanpaolo Protezione l'eventuale disinstallazione dell'impianto fotovoltaico e solare.

In tal caso la relativa Estensione di Garanzia cessa alla data di ricezione della comunicazione e i premi relativi alla Estensione di Garanzia non saranno più dovuti a partire dalla ricorrenza annua successiva della Polizza.

7.5 Chiusura definitiva struttura ricettiva



Il Cliente ha l'onere di comunicare a Intesa Sanpaolo Protezione l'eventuale chiusura della struttura ricettiva.

In tal caso la relativa Estensione di Garanzia cessa alla data di ricezione della comunicazione e i premi relativi alle Estensioni di Garanzia opzionali Responsabilità Civile bed&breakfast e Affittacamere e Responsabilità Civile locazioni brevi non saranno più dovuti a partire dalla ricorrenza annua successiva alla comunicazione.

7.6 Variazione delle somme assicurate



Il Cliente può richiedere la variazione delle somme assicurate a condizione che la versione del Modulo sia ancora in vendita al momento della richiesta.

A fronte della richiesta, Intesa Sanpaolo Protezione stabilisce le condizioni per la variazione e, in caso di accettazione da parte del Cliente, viene emessa apposita Appendice contrattuale.

7.7 Variazione livello di copertura

Il Cliente può richiedere la variazione del livello di copertura scelto all'acquisto del Modulo a condizione che la versione del Modulo stesso sia ancora in vendita al momento della richiesta. La variazione avrà effetto da scadenza annua contrattuale della Polizza. A fronte della richiesta, Intesa Sanpaolo Protezione stabilisce le condizioni per la variazione e, in caso di accettazione da parte del Cliente, viene emessa apposita Appendice contrattuale.

sezione II

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SINISTRO

articolo 8. DENUNCIA DEL SINISTRO E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL DANNO

8.1 Denuncia del sinistro

Per tutte le garanzie (eccetto per la garanzia Assistenza) il Cliente o l'Assicurato deve denunciare il sinistro a Intesa Sanpaolo Protezione appena ne ha la possibilità e comunque non oltre 10 giorni dalla data dell'evento che ha causato il danno materiale:

-  utilizzando l'App Intesa Sanpaolo Assicurazioni
-  contattando il numero 800.124.124 (dall'Italia) o +39 02.30.32.80.13 (dall'estero) da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 20:00 ed il sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:30
-  utilizzando l'Area Clienti sul sito di Intesa Sanpaolo Protezione (www.intesasanpaoloprotezione.com)

oppure per iscritto tramite:

-  sinistrifideuram@pec.intesasanpaoloprotezione.com
sinistrifideuram@intesasanpaoloprotezione.com
-  raccomandata A/R: a Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A., Via San Francesco d'Assisi, 10, 10122 – Torino
-  fax: al numero 011.093.1062

Dopo la denuncia di sinistro, il Cliente o l'Assicurato deve inviare le informazioni sulle modalità dell'accaduto, i documenti e gli eventuali atti giudiziari sul sinistro e ogni altro documento o elemento utile per la definizione del sinistro.

8.2 Responsabilità Civile del Fabbriato e Ricorso terzi da incendio

Se Intesa Sanpaolo Protezione lo richiede, il Cliente o l'Assicurato deve adoperarsi per una risoluzione amichevole del danno e in ogni caso deve astenersi da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità nei confronti del danneggiato.

Facciamo chiarezza su "l'Assicurato in ogni caso deve astenersi da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità"

Le coperture Ricorso Terzi da Incendio e Responsabilità Civile del Fabbriato tutelano il Cliente o l'Assicurato per richieste di risarcimento da parte di terzi per i danni subiti. Spetta poi a Intesa Sanpaolo Protezione stabilire l'eventuale responsabilità del Cliente o dell'Assicurato.

Ad esempio, se l'incendio dell'immobile assicurato si propaga all'immobile del vicino di casa, l'Assicurato non deve fare alcuna ammissione di colpevolezza né anticipare denaro prima della denuncia di sinistro e fino a quando Intesa Sanpaolo Protezione non avrà analizzato i fatti e i documenti per accettare la responsabilità.

8.3 Incendio e Altri Eventi al Fabbriato

Il Cliente o l'Assicurato devono:

- a) sporgere denuncia (per i danni da incendio doloso, furto di fissi e infissi, atti vandalici e dolosi e in tutti i casi previsti dalla legge) all'Autorità, indicando a Intesa Sanpaolo Protezione le circostanze dell'evento, i beni danneggiati o distrutti e il loro valore e trasmetterne una copia a Intesa Sanpaolo Protezione
- b) mettere a disposizione di Intesa Sanpaolo Protezione e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova utili alle indagini e agli accertamenti, conservando anche le tracce e i residui del sinistro fino al primo sopralluogo del perito e comunque fino a 30 giorni dalla data in cui Intesa Sanpaolo Protezione ha ricevuto la denuncia di sinistro
- c) fare quanto è possibile per evitare o limitare il danno.



da sapere: l'Assicurato deve conservare qualsiasi traccia o residuo riferibili al sinistro e più in generale ogni altro elemento che possa dare evidenza del danno subito




riferimento normativo: art. 1914
del Codice Civile

Intesa Sanpaolo Protezione si fa carico delle spese sostenute per adempiere agli obblighi di salvataggio. L'inadempimento di questi obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento.

Residui del sinistro

Ecco alcuni esempi:

- i componenti danneggiati, nel caso di fenomeno elettrico
- la tubazione rotta, nel caso di danno da acqua condotta
- le tegole del tetto danneggiate, nel caso di evento atmosferico.



8.4 Denuncia del sinistro Assistenza

Per consentire l'intervento della Struttura Organizzativa, il Cliente o l'Assicurato deve comunicare il sinistro chiamando i numeri: 800 124 124 (dall'Italia) o +39 02 30328013 (dall'estero) indicando con precisione:

- nome e cognome
- indirizzo e luogo da cui sta contattando BLUE ASSISTANCE
- la prestazione richiesta
- recapito telefonico, dove la Struttura Organizzativa richiamerà l'Assicurato nel corso dell'assistenza.

Se, per cause che non dipendono dalla volontà della Struttura Organizzativa, è impossibile reperire gli artigiani o i tecnici, Intesa Sanpaolo Protezione rimborsa le spese sostenute dal Cliente o dall'Assicurato solo se preventivamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa e giustificate con fattura o ricevuta fiscale, per l'intervento di un tecnico da lui chiamato, fino al raggiungimento del massimale previsto.

La richiesta di rimborso delle spese sostenute deve essere inoltrata: a uno dei riferimenti sotto riportati comunicando il codice IBAN, l'intestazione del conto corrente sul quale vuole ricevere il rimborso e allegando i documenti giustificativi (accompagnatoria e giustificativi di spesa).



e-mail: rimborsi.assistenza@blueassistance.it (modalità consigliata)



posta: Intesa Sanpaolo Protezione presso Blue Assistance, Via Santa Maria, 11 - 10122 Torino

La Struttura Organizzativa si riserva di richiedere al Cliente o all'Assicurato la denuncia sporta presso l'Autorità, ove presente.

8.5 Procedure per la valutazione del danno

Per le garanzie Incendio, Altri eventi al Fabbriato e per l'Estensione di garanzia Impianto fotovoltaico e solare, l'ammontare del danno è determinato:

- a) direttamente da Intesa Sanpaolo Protezione o da un perito incaricato dalla stessa insieme al Cliente o una persona da lui designata oppure
- b) a richiesta di una delle parti, fra due periti nominati uno da Intesa Sanpaolo Protezione e uno dal Cliente con atto unico di nomina e mandato dei periti. In caso di disaccordo fra i due periti che deve risultare per iscritto, gli stessi devono nominarne un terzo. Nel caso di nomina di un terzo perito, le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito può farsi assistere e coadiuvare da altre persone, che potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se Intesa Sanpaolo Protezione o il Cliente non nominano il loro perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, anche su richiesta di una sola delle parti, le nomine saranno effettuate dal Presidente del Tribunale della giurisdizione dove è avvenuto il sinistro.



Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito: quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

8.6 Mandato dei periti

Nel caso sia necessario dare mandato ai periti gli stessi devono:

- a) indagare sulle circostanze e sulle modalità del sinistro
- b) verificare l'esattezza delle dichiarazioni che risultano dal contratto e riferire se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che abbiano aggravato il rischio
- c) verificare se l'Assicurato o il Cliente ha adempiuto agli obblighi previsti in caso di sinistro
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il loro valore
- e) procedere alla stima dei danni secondo i criteri di liquidazione previsti nel Documento di polizza o nell'Appendice contrattuale.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno come indicato dall'Articolo 8.5 lettera b), i risultati della perizia devono essere raccolti in un verbale redatto in duplice copia, una per ciascuna delle parti (perizia definitiva).

La perizia definitiva è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla. Il rifiuto deve essere indicato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I risultati delle valutazioni sono vincolanti per le parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

Resta salva la possibilità per Intesa Sanpaolo Protezione e il Cliente di intraprendere ogni azione inerente al pagamento della somma dovuta.

8.7 Determinazione del danno

In caso di sinistro relativo alle garanzie Incendio, Altri eventi al fabbricato, per determinare l'ammontare del danno si seguono i seguenti criteri, entro i limiti previsti nel Documento di polizza o nell'Appendice contrattuale.

8.7.1 Fabbricato e impianto fotovoltaico e solare (Valore a nuovo)

Per il fabbricato e per l'impianto fotovoltaico e solare sono pagate:

- a) in caso di danno parziale, la somma corrispondente alle spese da sostenere per ripristinare le parti danneggiate;
- b) in caso di danno totale, le spese da sostenere per ricostruire il fabbricato distrutto o ripristinare l'impianto.

Intesa Sanpaolo Protezione paga inizialmente il valore del fabbricato o dell'impianto distrutto o danneggiato al momento del sinistro, tenendo conto del degrado in base alla vetustà, allo stato di conservazione, al tipo di costruzione, all'ubicazione e all'uso.

Successivamente, Intesa Sanpaolo Protezione paga un supplemento pari alla differenza tra la stima del fabbricato o dell'impianto a valore a nuovo e quello al momento del sinistro, a condizione che la ricostruzione o la riparazione sia ultimata entro 24 mesi dalla data del primo pagamento, fatta eccezione per i ritardi dovuti a legittimi impedimenti.

Facciamo chiarezza

Valore al momento del sinistro

È il criterio con cui, per determinare l'importo da pagare, si stima il valore del bene, tenendo conto del deprezzamento, del grado di vetustà, dell'uso, dello stato di conservazione e di altri eventuali degradi.

Valore a nuovo

È il criterio con cui, per determinare l'importo da pagare, si stimano le spese necessarie:

- per la totale ricostruzione del fabbricato distrutto o per riparare quello danneggiato (in entrambi i casi con le caratteristiche originarie)
- per rimpiazzare i beni del contenuto con altri nuovi (uguali o equivalenti per utilizzo e qualità) o per riparare quelli danneggiati.

8.8 Applicazione delle franchigie

Le franchigie non sono cumulabili tra loro. Se per un unico evento risultano coinvolte più garanzie con franchigie, al pagamento del danno si applica una sola franchiglia, pari a quella più elevata.

8.9 Riparazione in forma diretta

Nel caso in cui Intesa Sanpaolo Protezione ritenga indennizzabile un sinistro con un importo di danno presumibile inferiore a 2.000 euro, Intesa Sanpaolo Protezione, tramite il perito incaricato, può proporre al Cliente o all'Assicurato di avvalersi dell'intervento di artigiani convenzionati che procederanno direttamente alla riparazione del danno. In questo caso il Cliente o l'Assicurato non deve anticipare la spesa di riparazione (Riparazione Diretta) e non vengono applicate le eventuali franchigie previste dalle garanzie.

8.10 Applicazione franchigia per sinistro su parti comuni

In presenza di più abitazioni assicurate con la medesima Polizza e facenti parti del medesimo fabbricato, in caso di sinistro sulle parti comuni si applicano le franchigie previste dalle garanzie del Modulo Copertura Casa Fabbriato una sola volta e non tante volte quante sono le abitazioni assicurate.

articolo 9. TERMINI PER IL PAGAMENTO DEI SINISTRI

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione completa relativa al sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, Intesa Sanpaolo Protezione determina l'importo che risulti dovuto e ne dà comunicazione all'interessato entro 30 giorni. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma, Intesa Sanpaolo Protezione provvede al pagamento entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Se il pagamento non avviene entro il termine stabilito e se il ritardo dipende da fatti imputabili a Intesa Sanpaolo Protezione, gli interessi si calcolano al tasso legale determinato dalla legge dal giorno del ritardo fino alla data di effettivo pagamento (art. 1284, comma 1°, Codice Civile).

articolo 10. RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

Intesa Sanpaolo Protezione rinuncia, tranne nel caso di dolo, al diritto di rivalersi nei confronti:

- del Cliente o dell'Assicurato
- delle persone ospitate dal Cliente o dell'Assicurato
- delle persone di cui il Cliente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge
- dei familiari del Cliente o dell'Assicurato che abbiano in uso l'abitazione a qualsiasi titolo.

articolo 11. ANTICIPO DELL'INDENNIZZO



In caso delle garanzie Incendio e Altri Eventi al Fabbriato, trascorsi almeno 60 giorni dalla presentazione della denuncia del sinistro, il Cliente o l'Assicurato può richiedere il 50% come anticipo dell'importo presumibile, se non vi sono riserve o contestazioni sul diritto al pagamento o sulla sua quantificazione e se l'ammontare presumibile superi i 25.000 euro.

articolo 12. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO PER I CASI DI SINISTRO GARANZIA INCENDIO E DANNI MATERIALI AL FABBRIATO E ALTRI EVENTI AL FABBRIATO

In caso di sinistro per la Garanzia Incendio e danni materiali al Fabbriato o Altri Eventi al Fabbriato, se l'Assicurato o il Cliente esagera dolosamente l'ammontare del danno perde il diritto al pagamento dell'indennizzo o del rimborso.

articolo 13. GESTIONE DELLE CONTROVERSI SUL DANNO DELLE GARANZIE RESPONSABILITÀ CIVILE FABBRIATO E RICORSO TERZI DA INCENDIO

da sapere: ad esempio nel caso in cui l'Assicurato non abbia denunciato il sinistro nei termini richiesti e sia già stato citato in giudizio dal danneggiato

Intesa Sanpaolo Protezione, ove ne abbia interesse:

- può gestire direttamente, in nome dell'Assicurato, le vertenze in sede stragiudiziale e giudiziale, civile o penale, fino alla soddisfazione del danneggiato. Se occorre, nomina legali o tecnici e si avvale di tutti i diritti e le azioni spettanti all'Assicurato stesso

- può fornire l'assistenza all'Assicurato in sede penale, fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della soddisfazione del danneggiato.

riferimenti normativi: art.1917, 3° comma Codice Civile



In questi casi, Intesa Sanpaolo Protezione si fa carico delle spese sostenute per la tutela legale dell'Assicurato, entro un quarto del massimale previsto per il danno al quale si riferisce l'azione legale.

Se la somma dovuta al danneggiato supera il massimale, le spese vengono ripartite fra Intesa Sanpaolo Protezione e il Cliente, in proporzione del rispettivo interesse. Intesa Sanpaolo Protezione non riconosce le spese sostenute dal Cliente per legali o tecnici che non siano designati dalla stessa e non risponde di multe, ammende o delle spese di giustizia penale.

articolo 14. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI



Se sugli stessi beni e per gli stessi rischi sono in vigore più polizze, il Cliente o l'Assicurato, in caso di sinistro, deve avvisare tutte le Compagnie di Assicurazione, richiedendo a ciascuna l'importo dovuto secondo il rispettivo contratto.

articolo 15. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE E ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DEL PRODOTTO

Oltre a quanto stabilito dalle Condizioni di Assicurazione del Modulo Copertura Casa Fabbriato Proprietario trovano applicazione le norme di legge e regolamentari applicabili alla Polizza e le disposizioni contenute nelle Condizioni di Assicurazione del Prodotto SFERA+.

GLOSSARIO

ANNUALITÀ DI POLIZZA

Periodo che va dall'inizio della copertura del Modulo, che varia in base al momento del suo acquisto, alla scadenza della Polizza.

APPENDICE CONTRATTUALE

Il documento sottoscritto dal Contraente per l'acquisto o per l'estinzione di Moduli (rispetto alla Polizza), per la variazione degli elementi contrattuali quali ad esempio dei massimali o delle somme assicurate, per l'acquisto o per l'eliminazione delle Estensioni di garanzia opzionali.

COSE

Sia gli oggetti materiali e mobili, sia gli animali.

DIMORA ABITUALE

L'abitazione indicata nel Documento di polizza o nell'Appendice contrattuale, nella quale l'Assicurato vive per la maggior parte dell'anno.

DIMORA SALTUARIA

L'abitazione indicata nel Documento di polizza o nell'Appendice contrattuale, nella quale l'Assicurato non vive per la maggior parte dell'anno.

DOCUMENTO DI POLIZZA

È il documento sottoscritto dalle parti che riporta i dati anagrafici dell'Assicurato, i Moduli acquistati, le somme assicurate/massimali, il premio pagato, la durata delle coperture assicurative e attesta l'esistenza del contratto di assicurazione

ESPLOSIONE

Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.

FISSI E INFISI

I manufatti per la chiusura dei vani di transito, per l'illuminazione e l'aerazione (ad es. porte, finestre, serramenti, lucernari) e in genere ciò che è stabilmente ancorato alle strutture murarie, con funzione di finitura o protezione.

FRANCHIGIA

La parte di danno accertato che rimane a carico dell'Assicurato.

FURTO

L'appropriazione di un bene mobile altrui attraverso la sottrazione alla persona che lo detiene per trarne profitto per sé o per altri.

IMPIANTO FOTOVOLTAICO E SOLARE

Impianto per la produzione di energia elettrica o solare termico per la produzione di acqua calda per uso domestico. Sono compresi i pannelli, gli inverter, le batterie di accumulo, i contatori e i relativi cavi di collegamento, gli ottimizzatori. Possono essere collocati a terra nell'ambito di pertinenza dell'abitazione, sul tetto, sul balcone o sul terrazzo.

IMPLOSIONE

L'improvviso cedimento di corpi cavi per un eccesso di pressione esterna rispetto a quella interna.

INCENDIO

La combustione di beni al di fuori di un appropriato focolare, con la presenza di fiamma che può auto estendersi e propagarsi.

INCOMBUSTIBILI

Sono considerati incombustibili:

- cemento e cemento armato
- pietre, vetrocemento armato, laterizi, metalli
- pannelli sandwich (a eccezione di quelli rivestiti o coibentati sulla parte esterna con materiali combustibili)
- altri materiali che alla temperatura di 750° C non danno luogo né a fiamma né a reazione esotermica, in base al metodo di prova adoperato dal Centro Studi Esperienze del Ministero degli interni.

LOCAZIONI BREVI

Servizio di locazione temporanea della propria abitazione saltuaria gestita in forma non imprenditoriale, per periodi di durata inferiore a 30 giorni continuativi verso uno stesso soggetto locatario.

POLIZZA

Documento che attesta il Contratto di Assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Cliente a Intesa Sanpaolo Protezione come corrispettivo dei moduli acquistati.

RAPINA

L'appropriazione di un bene mobile altrui attraverso la sottrazione a chi lo detiene con violenza o minaccia, dirette sia alla persona stessa che ad altre persone.

RESIDUO

È il valore che, a seguito del sinistro, non risulta danneggiato e pertanto non deve essere conteggiato nell'indennizzo.

SCOPPIO

L'improvvisa rottura di contenitori a causa dell'eccessiva pressione interna di fluidi. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati Scoppio.

SINISTRO

L'evento dannoso per cui è prestata la garanzia.

SOMMA ASSICURATA/MASSIMALE

La somma indicata nel Documento di polizza o nell'Appendice contrattuale che rappresenta il limite massimo di indennizzo/risarcimento in caso di sinistro.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura di BLUE Assistance S.p.A. a cui Intesa Sanpaolo Protezione ha affidato la gestione delle prestazioni di Assistenza all'abitazione.

UNITO CIVILMENTE

L'unione costituita tra soggetti maggiorenni dello stesso sesso nelle modalità previste dalla Legge 20 maggio 2016, n.76 (Legge Cirinnà).

VALORE A NUOVO

Il criterio con cui, allo scopo di determinare l'indennizzo, si stimano le spese necessarie:

- per la totale ricostruzione del fabbricato distrutto o per il ripristino di quello danneggiato (in entrambi i casi con le caratteristiche originarie)
 - per rimpiazzare i beni del contenuto con altri nuovi (uguali o equivalenti per utilizzo e qualità) o per riparare quelli danneggiati.
-

VALORE AL MOMENTO DEL SINISTRO

Il criterio con cui, ai fini della determinazione dell'indennizzo, si stima il valore deprezzato del bene, cioè tenendo conto del suo grado di vetustà, d'uso, di conservazione.

VALORE COMMERCIALE

Il valore in comune commercio del bene danneggiato, distrutto o sottratto.



**INTESA SANPAOLO
PROTEZIONE**

Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale: Via San Francesco d'Assisi 10, 10122 Torino comunicazioni@pec.intesasanpaoloprotezione.com Capitale Sociale Euro 27.912.258 Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Torino 06995220016 Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" - Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. Socio Unico: Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00125 Appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28